

Schema Decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalita' di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonche' in materia di riscossione delle spese di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 40, 191, 196 e 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per 'testo unico' il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento ai nuovi supporti offerti dai mezzi tecnologici, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico;
 - b) la modifica delle modalita' di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 191 del testo unico;

- c) la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, ai sensi dell'articolo 196 del testo unico;
- d) la procedura di riscossione delle spese di giustizia, con riferimento all'annullamento del credito per irreperibilità e alle notifiche dell'invito al pagamento del contributo unificato.

CAPO II

Diritti di copia e di certificato

ART. 2

(Diritto di copia cartacea)

1. Per il rilascio di copie cartacee di documenti, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 1 del presente regolamento.

ART. 3

(Diritto di copia non cartacea)

1. Le copie di documenti possono essere rilasciate in forma non cartacea, mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota, registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento. Nel caso di registrazione o memorizzazione su supporto fornito dal richiedente, la copia è rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.
2. Per il rilascio di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti anch'essi in formato elettronico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 2 del presente regolamento.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 3 del presente regolamento.
4. Per il rilascio di copie su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 4 del presente regolamento.
5. Quando il supporto di registrazione o memorizzazione è fornito dall'ufficio che rilascia la copia, è dovuto l'ulteriore importo nella misura stabilita dalle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento.
6. Le caratteristiche e la tipologia dei supporti diversi da quello cartaceo utilizzabili ai fini del rilascio di copie sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'approvazione di tale decreto, sono utilizzabili come supporti solo i CD e i DVD.

ART. 4

(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo pari a 9 euro per ogni singolo documento.

ART. 5

(Copia urgente)

1. Per il rilascio urgente di copie, il diritto complessivamente dovuto è triplicato.
2. Si considera urgente la copia richiesta e ottenuta entro due giorni.

ART. 6

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

ART. 7

(Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione)

1. Il diritto dovuto per le copie, ai sensi dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, secondo le modalità di riscossione di cui alla parte VII del testo unico.

ART. 8

(Diritto di certificato)

1. Per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a 5 euro.
2. Per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un diritto aggiuntivo di 5 euro.

CAPO III

Modalità di pagamento

ART. 9

(Modalità di pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
 - a) versamento agli agenti della riscossione;
 - b) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;

d) versamento con modalità esclusivamente telematiche su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

e) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

f) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera b), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.

1-ter. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il controllo dei pagamenti sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate, sentito DigitPA.

1-quater. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera f), per il rilascio della relativa ricevuta di versamento e per il controllo dei pagamenti, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

ART. 10

(Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, è effettuato mediante:

a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;

c) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

d) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.
3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 1, lettera b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate.
4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

CAPO IV

Riscossione delle spese di giustizia

ART. 11

(Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 219 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-*bis*, si applica il comma 1 se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all'iscrizione a ruolo.»;
 - b) all'articolo 248 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l'invito di cui al comma 1 anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convenzione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato n. 1
(di cui all'articolo 2, comma 1)

Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità.

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1-4</i>	<i>€1,50</i>
<i>5-10</i>	<i>€3,00</i>
<i>11-20</i>	<i>€6,00</i>
<i>21-50</i>	<i>€12,00</i>
<i>51-100</i>	<i>€25,00</i>
<i>Oltre le 100</i>	<i>€25,00 più €15,00 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100</i>

Allegato n. 2
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia in formato elettronico di registrazioni o documenti in formato elettronico.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Dimensione del file in Kb (Kilobyte)</i>	<i>Importo forfettizzato</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Supporti di memoria di massa: CD e DVD.</i>	<i>Fino a 40</i>	<i>€1,00</i>	<i>€3,00</i>
	<i>41-100</i>	<i>€2,00</i>	
	<i>101-200</i>	<i>€4,00</i>	
	<i>201-500</i>	<i>€8,00</i>	
	<i>501-1.000</i>	<i>€15,00</i>	
<i>Posta elettronica o prelievo da sorgente remota.</i>	<i>Oltre 1.000</i>	<i>€15,00 + €6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500.</i>	

Allegato n. 3
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia forfettizzato per pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Numero di pagine</i>	<i>Importo forfettizzato</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Supporti di memoria di CD e DVD</i>	<i>1-4</i>	<i>€1,00</i>	<i>€3,00</i>
	<i>5-10</i>	<i>€2,00</i>	
	<i>11-20</i>	<i>€4,00</i>	
	<i>21-50</i>	<i>€8,00</i>	
	<i>51-100</i>	<i>€15,00</i>	
	<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 15,00 + € 6 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine .</i>	
<i>Posta elettronica o scarico da sorgente remota</i>			

Allegato n. 4
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica fino a 90 minuti</i>	<i>€7,00</i>	<i>€3,00</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica fino a 240 minuti</i>	<i>€9,00</i>	<i>€3,00</i>